

## SEZIONE 1 - INFORMAZIONE

### 1 CONTESTO NORMATIVO

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1.1   | LEGISLAZIONE COMUNITARIA E NAZIONALE .....                                 | 5  |
| 1.1.1 | La direttiva europea 98/30/CE .....  | 5  |
| 1.1.2 | Decreto legge n. 332/1994 e legge n. 474/1994.....                         | 5  |
| 1.1.3 | Legge n. 481/95 .....  | 5  |
| 1.1.4 | Legge n. 144/99 e decreto legislativo n. 164/00 (cd. “decreto Letta”)... 6 |    |
| 1.1.5 | Decreto ministeriale 24 giugno 2002.....                                   | 7  |
| 1.1.6 | Legge 23 agosto 2004, n. 239 (cd. “legge Marzano”) .....                   | 7  |
| 1.2   | DELIBERE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS.....               | 7  |
| 1.2.1 | Delibera n. 120/01 (come modificata dalla delibera n. 127/02).....         | 7  |
| 1.2.2 | Delibera n. 311/01 .....   | 8  |
| 1.2.3 | Delibera n. 137/02.....  | 8  |
| 1.2.4 | Delibera n. 138/04.....  | 8  |
| 1.2.5 | Delibera n. 144/04 e delibera n. 05/05.....                                | 9  |
| 1.2.6 | Delibera n. 06/05.....   | 9  |
| 1.2.7 | Delibera n. 41/05.....   | 10 |

## **1.1 LEGISLAZIONE COMUNITARIA E NAZIONALE**

### **1.1.1 La direttiva europea 98/30/CE**

Il processo di regolamentazione del settore del gas naturale è stato avviato a livello europeo mediante l’emanazione della direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998 recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Obiettivo principe del legislatore comunitario fu quello di operare un processo di liberalizzazione del settore al fine di creare un mercato interno del gas, ossia, in conformità a quanto dispone il trattato di Maastricht, “uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e del capitale”.

Dalla direttiva si desumono quindi i principi attraverso cui conseguire l’obiettivo principale: l’eliminazione dei monopoli legali nel campo della produzione, degli interscambi commerciali e della realizzazione delle reti di trasporto; la trasparenza delle imprese, mediante la separazione contabile delle loro attività interne alla filiera del gas; il diritto di accesso alle infrastrutture a rete ed ai servizi accessori per soggetti terzi qualificati, nonché l’apertura omogenea e crescente dei mercati nazionali in termini di libertà d’acquisto dei clienti idonei e di libertà di vendita delle imprese<sup>1</sup>.

### **1.1.2 Decreto legge n. 332/1994 e legge n. 474/1994**

In sede di conversione del decreto legge n. 332/1994 con la legge n. 474/1994, recante norme per l’accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società controllate dagli stessi ed operanti nei settori dei servizi pubblici, è stata inserita, quale condizione per la dismissione stessa, la creazione di organismi indipendenti per la regolazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico.

### **1.1.3 Legge n. 481/95**

Con la legge citata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, il legislatore italiano intende garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, proponendosi di assicurarne la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, e con l’obiettivo di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo.

---

<sup>1</sup> Si segnala che sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 176 del 15 luglio 2003 è stata pubblicata la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

In particolare, il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso sufficiente delle risorse (art.1).

A tal fine viene istituita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, la quale è deputata, tra l’altro, a controllare che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, come quello di trasporto, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, e a prevedere l’obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, garantendo altresì il rispetto dell’ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti.

#### **1.1.4 Legge n. 144/99 e decreto legislativo n. 164/00 (cd. “decreto Letta”)**

La direttiva gas è stata recepita in Italia attraverso la legge 17 maggio 1999, n. 144 (legge delega) e attuata col decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (decreto Letta) recante norme comuni per il mercato interno del gas e attuativo della legge delega stessa.

Con l’art. 41 la legge delega ha dettato le linee guida cui il Governo doveva uniformarsi per dare attuazione alla direttiva, stabilendo in particolare che le norme attuative avrebbero dovuto garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l’accesso regolato al sistema del gas e che le imprese integrate nel mercato del gas costituiscano società separate per le attività di importazione, trasporto e stoccaggio e distribuzione.

Il decreto Letta, sulla scorta delle linee guida suddette, ha provveduto a disciplinare ogni singola tratta della filiera del gas (importazione, coltivazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, stoccaggio, distribuzione e vendita).

Per quanto attiene all’attività di trasporto, essa viene definita come “il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione”, ed è considerata attività di interesse pubblico. In particolare le imprese che svolgono tale attività sono tenute ad allacciare alla propria rete i soggetti che ne facciano richiesta, purché le opere siano tecnicamente ed economicamente realizzabili.

Le imprese che svolgono queste attività sono responsabili dei servizi accessori al governo dei flussi del gas e sono obbligate a tutte le attività che assicurino sicurezza, affidabilità, efficienza, minor costo del servizio e degli approvvigionamenti.

Tali imprese devono agire secondo un codice di rete, da adottarsi, per le imprese di trasporto esistenti, entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento col quale l’Autorità fissa i criteri di accesso alla rete. Mediante tale codice si regola quindi l’accesso al sistema che le imprese di trasporto sono obbligate a concedere a chi ne faccia richiesta nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso.

Le imprese di trasporto possono rifiutare l’accesso al sistema alle altre imprese o ai clienti idonei che non dispongano della capacità richiesta necessaria o qualora l’accesso impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di

servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" (art. 24-25-26).

#### **1.1.5 Decreto ministeriale 24 giugno 2002**

Il decreto stabilisce i criteri in base ai quali il Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'art. 17 del decreto Letta, rilascia alle imprese del gas l'autorizzazione alla vendita ai clienti finali di gas naturale sull'intero territorio nazionale. A tal fine il richiedente deve avere disponibilità di un servizio di modulazione adeguato, in base ai criteri stabiliti nel decreto Letta, alle necessità delle forniture, comprensivo delle relative capacità di stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale; deve dimostrare la provenienza del gas naturale e l'affidabilità del sistema del trasporto; deve dimostrare infine l'adeguatezza delle capacità tecniche e finanziarie dell'impresa richiedente.

Le autorizzazioni possono essere revocate in caso di accertamenti difformi da quelli comunicati, di violazione degli obblighi stabiliti nel decreto Letta, di mancata comunicazione del perfezionamento dei contratti relativi alla fornitura di gas ed alla capacità di trasporto, di distribuzione e di stoccaggio di modulazione previste. La revoca costituisce valido motivo di diniego per un periodo di due anni di nuove autorizzazioni per la vendita del gas naturale alla stessa impresa e a società controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante.

#### **1.1.6 Legge 23 agosto 2004, n. 239 (cd. "legge Marzano")**

Con la legge citata, recante norme per il "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", il legislatore italiano:

- precisa gli ambiti di influenza normativa dei diversi soggetti coinvolti nell'attuazione degli obiettivi generali di politica energetica;
- integra e/o modifica le principali norme dei diversi settori energetici.

### **1.2 DELIBERE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

#### **1.2.1 Delibera n. 120/01 (come modificata dalla delibera n. 127/02)**

La delibera n. 120/01 ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo del terminale di GNL in ottemperanza al disposto dell'art. 23 del decreto Letta.

La determinazione della tariffa tiene conto dei ricavi delle attività di trasporto e di rigassificazione, dei ricavi relativi a nuovi investimenti e della capacità di trasporto conferita agli Utenti.

Ai sensi dell'art. 12.2 della delibera le imprese di trasporto di gas naturale presentano all'Autorità entro il 31 marzo di ogni anno proposte relative ai ricavi di riferimento, proposte tariffarie, proposte relative al corrispettivo integrativo di trasporto, alla definizione dei punti di entrata e di uscita della

rete nazionale, ai requisiti di iniezione ed erogazione ed ai costi dei servizi di bilanciamento del sistema e di modulazione.

Le proposte sono approvate qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro 90 giorni dal ricevimento.

La delibera aveva altresì provveduto a disporre con urgenza in merito al conferimento delle capacità di trasporto presso i punti di entrata interconnessi con l'estero e di uscita della rete nazionale e dei punti di riconsegna, nonché in materia di corrispettivi per il bilanciamento del sistema, da applicarsi fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 24, c. 5 del decreto Letta. Queste ultime sono state emanate attraverso la delibera n. 137/02.

### **1.2.2 Delibera n. 311/01**

La delibera in oggetto detta le direttive per la separazione contabile ed amministrativa imposta ai soggetti giuridici, che operano nel settore del gas, dall'art. 21 del decreto Letta, tra i quali figurano anche le imprese di trasporto del gas.

Le separazioni hanno l'obiettivo di rendere trasparenti e omogenei i bilanci delle imprese del gas e di consentire la verifica dei costi delle singole prestazioni.

Con sentenza n. 5130 del 16 dicembre 2002 il TAR della Lombardia ha annullato l'art. 9.1 della delibera in oggetto nella parte in cui assoggetta le imprese del gas agli obblighi di pubblicazione dello stato patrimoniale e del conto economico ripartiti per attività e servizi comuni.

### **1.2.3 Delibera n. 137/02**

Con tale delibera l'Autorità ha definito criteri atti a garantire a tutti gli Utenti la libertà di accesso e di erogazione a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasporto e dispacciamento in condizioni di normale esercizio, prevedendo quindi obblighi informativi a carico delle imprese di trasporto a beneficio degli Utenti e dell'Autorità, nonché le condizioni di conferimento della capacità e di erogazione del servizio di trasporto ai quali le imprese di trasporto di gas devono uniformarsi nell'elaborazione del proprio codice di rete.

In particolare il codice di rete, espressione dell'attività di autoregolamentazione imposta dal decreto Letta, deve contenere le regole finalizzate ad individuare gli Utenti coi quali l'impresa di trasporto è tenuta a stipulare il relativo contratto, nonché le regole finalizzate a determinare la capacità di trasporto che rileva ai fini dell'esecuzione del contratto medesimo, oltre alle condizioni generali del contratto di trasporto che l'impresa di trasporto è tenuta a stipulare con gli Utenti i quali abbiano avuto accesso alla rete.

### **1.2.4 Delibera n. 138/04**

La delibera n. 138/04 definisce i criteri atti a garantire il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e le norme per la predisposizione

dei relativi codici di rete. In tale ambito, sono peraltro introdotti alcuni obblighi/modifiche di rilievo inerenti l'attività di trasporto. In particolare, tali novità riguardano:

- L'introduzione di oneri informativi a favore dell'impresa di trasporto da parte delle società di distribuzione e degli esercenti l'attività di vendita, così come definiti dall'art. 10.3 della suddetta delibera;
- La diversa modalità di allocazione dei quantitativi di gas tra i diversi utenti presenti su un punto di riconsegna della rete di trasporto che serve reti di distribuzione;
- La modifica della disciplina dei trasferimenti di capacità.

#### **1.2.5 Delibera n. 144/04 e delibera n. 05/05**

La delibera n. 144/04 e la successiva delibera n. 05/05 integrano e modificano la precedente delibera n.120/01 introducendo un periodo di avviamento a corrispettivo unitario di capacità ridotto per:

- Avviamento di nuovi punti di riconsegna o potenziamenti superiori al 10% della capacità di punti di riconsegna esistenti che alimentano impianti per la produzione di energia elettrica direttamente connessi alla rete di trasporto;
- Interventi di rifacimento dell'impianto esistente tramite la realizzazione di uno o più nuovi cicli combinati a gas, i quali non comportino un potenziamento della capacità del punto di riconsegna superiore al 10%;
- Avviamento di contratti di importazione a seguito di realizzazione di un nuovo punto di entrata interconnesso con l'estero o con terminali di Gnl.

#### **1.2.6 Delibera n. 06/05**

La delibera 06/05 integra e modifica le precedenti delibere n.120/01 e 137/02 introducendo una particolare disciplina tariffaria per i casi di prelievo di gas concentrati in periodi fuori punta, così come definiti dalla delibera stessa. In particolare:

- Periodo fuori punta è il periodo di 6 (sei) mesi intercorrente tra l'1 maggio e il 31 ottobre di ciascun anno. Periodo di punta è il restante periodo;
- Per i punti di riconsegna nei quali l'utente si è impegnato ad effettuare prelievi concentrati in periodi fuori punta, l'impresa di trasporto riconosce una riduzione del corrispettivo CRr pari al 30%;
- Qualora l'utente, nei suddetti punti, prelevi gas per valori superiori al 10% della capacità conferita, l'impresa di trasporto applica, in luogo della riduzione di cui al punto precedente, un corrispettivo CR'r pari a 1,3 CRr.

**1.2.7 Delibera n. 41/05**

La delibera 41/05 integra e modifica la precedente delibera n.137/02 introducendo:

- la definizione puntale di “emergenza di servizio”;
- l’esenzione al pagamento dei corrispettivi di scostamento conseguenti alla fornitura di gas naturale a mezzo di carri bombolai utilizzata per il servizio sostitutivo in alcuni casi di riduzione o sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione.